

Decreto del 29 aprile 1999 - Min. Finanze

Aggiornamento della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1999

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Aggiornamento degli importi della tabella allegata al D.M. Finanze 10/9/1992 - per il periodo d'imposta 1994 e 1995.

Articolo 2

Aggiornamento degli importi della tabella allegata al D.M. Finanze 10/9/1992 - per il periodo d'imposta 1996 e 1997.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 19 maggio 1999

IL DIRETTORE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER L'ACCERTAMENTO
E PER LA PROGRAMMAZIONE

Visto l'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, come sostituito dall'art.1, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n.413 e modificato dall'art.1, comma 1, lettera q) del decreto-legge 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n.473;

Visto l'articolo 1, comma 2, della medesima legge n.413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze del 10 settembre 1992, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle Finanze del 19 novembre 1992;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'articolo 5 del richiamato decreto del Ministro delle Finanze del 10 settembre 1992, gli importi stabiliti nella tabella allegata allo stesso decreto, cosi' come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze del 19 novembre 1992, devono essere adeguati, con successivi decreti ministeriali, ogni due anni, in misura pari alla variazione, rispetto alla media dell'anno 1992, dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica;

Vista la nota n.1435 del 19.11.1998, con la quale l'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e' stata del 8,1% in aumento, per il periodo giugno 1992-giugno 1994, e del 18,9% in aumento, per il periodo giugno 1992-giugno 1996;

decreta

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Aggiornamento degli importi della tabella allegata al D.M. Finanze 10/9/1992 - per il periodo d'imposta 1994 e 1995.

In vigore dal 19 maggio 1999

Per i periodi d'imposta 1994 e 1995 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle Finanze del 10 settembre 1992, cosi' come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze del 19 novembre 1992, sono aggiornati nella misura che segue:

1. AEROMOBILI	IMPORTO	COEFFICIENTE
1.1 Aerei da turismo		
- fino a 100 hp	L.303.761 x ora di volo	8
- da 101 a 150 hp	L.327.543 " " "	8
- da 151 a 200 hp	L.401.051 " " "	8
- da 201 a 250 hp	L.442.129 " " "	8
- da 251 a 300 hp	L.497.260 " " "	8
- da 301 a 450 hp	L.594.550 " " "	9
- da 451 a 600 hp	L.813.993 " " "	9
1.2 Elicotteri da turismo		
- fino a 150 hp	L.458.344 x ora di volo	9

- da 151 a 300 hp	L.626.980 "	"	"	9
1.3 Alianti e motoalianti	L.118.910	x ora di volo		7
1.4 Ultraleggeri e deltaplanri a motore				
- fino a 50 hp	L.54.050	x ora di volo		7
- da 51 a 100 hp	L.75.670	"	"	7
- superiore a 100 hp	L.108.100	"	"	7

- Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario e' ridotto del 30%.

2. NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela.

- oltre 600 e fino a 900 cm	L. 5.405 a cm	7
- oltre 900 e fino a 1.200 cm	L.4.864.500 piu' L.8.648 per ogni cm eccedente i 900	7
- oltre 1.200 e fino a 1.500 cm f	L.7.458.900 piu' L. 12.972 per ogni cm eccedente i 1.200	7
- oltre 1.500 e fino a 1.800 cm f	L.11.350.500 piu' L.12.972 per ogni cm eccedente i 1.500	8
- oltre 1.800 cm	L.15.242.100 piu' L.15.134 per ogni cm eccedente i 1.800 e L.10.810.000 per ogni unita' di personale stagionale.	8

2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi.

- fino a 900 cm	L.4.324.000 piu' L.30.268 per ogni cm eccedente i 600 piu' L.21.620 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura)	5
- oltre 900 e fino a 1.200 cm	L.13.404.400 piu' L.14.594 per ogni cm eccedente i 900 piu' L.21.620 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura)	5
- oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	L.17.782.450 piu' L.43.240 per ogni cm eccedente i 1.200 piu' L.21.620 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP	6

effettivi) a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura)

- oltre 1.400 cm	L.26.430.450 piu' L.43.240 per ogni cm eccedente i 1.400 piu' L.21.620 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura) e L.10.810.000 per ogni unita' di personale stagionale.	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t	L.97.290.000 piu' L.1.297.200 per ogni t eccedente le 50, piu' L. 10.810.000 per ogni unita' di personale stagionale.	4

2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo e' costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

- Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. AUTOVEICOLI

3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:

- fino a 12 HP	L.2.558.727	4
- da 13 a 15 HP	L.2.558.727 piu' L.252.954 per ogni HP eccedente i 12	5
- da 16 a 20 HP	L.3.318.670 piu' L.457.263 per ogni HP eccedente i 15	6
- da 21 a 24 HP	L.5.604.985 piu' L.327.543 per ogni HP eccedente i 20	7
- oltre 24 HP	L.6.915.157 piu' L.288.627 per ogni HP eccedente i 24	8

3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:

- fino a 16 HP	L.4.904.497	5
- da 17 a 20 HP	L.4.904.497 piu' L.415.104 per ogni HP eccedente i 16	6
- oltre 20 HP	L.6.564.913 piu' L.433.481 per ogni HP eccedente i 20	7

- Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima

immatricolazione.

4. ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE

4.1 Campers e autocaravans

- fino a 19 HP	L.3.476.496	5
- da 20 a 22 HP	L.3.476.496 piu' L.167.555 per ogni HP eccedente i 19	5
- oltre 22 HP	L.3.979.161 piu' L.260.521 per ogni HP eccedente i 22	6

4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc

- da 251 a 350 cc	L.782.590	5
- da 351 a 500 cc	L.1.048.570	5
- oltre 500 cc	L.1.379.680	7

- Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. ROULOTTES	L.1.189.100	5
--------------	-------------	---

6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE

6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna:

- fino a 120 mq	L.36.754 mq annue	4
- oltre 120 mq	L.36.754 mq annue	5

6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:

- fino a 120 mq	L.30.268 mq annue	4
- oltre 120 mq	L.30.268 mq annue	5

6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

- fino a 120 mq	L.25.944 mq annue	4
- oltre 120 mq	L.25.944 mq annue	5

6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:

- fino a 120 mq	valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
- oltre 120 mq	valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6

6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:

	L.21.620 mq	8
--	-------------	---

6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:

- principali	valgono gli importi delle residenze in	3
--------------	--	---

	proprieta' aumentati del canone di locazione	
- secondarie	valgono gli importi delle residenze in proprieta' aumentati del canone di locazione	4
6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:	l'importo e' costituito dall'ammontare del canone di locazione	6
6.8 Residenze secondarie in multiproprieta':	L.5.405 mq per settimana di disponibilita'	6
- La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art.13 della legge 27.7.1978, n.392.		
- Per le residenze in proprieta' indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unita'. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi cosi' determinati non puo', comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.		
- Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.		
7. COLLABORATORI FAMILIARI		
- a tempo pieno conviventi	L.21.836.200 per ciascun collaboratore	4
- a tempo parziale o non conviventi	L.12.432 per ora lavorata	4
- Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.		
8. CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE		
8.1 Cavalli mantenuti in proprio:		
- cavalli da corsa	L.9.729.000	7
- cavalli da equitazione	L.6.486.000	6
8.2 Cavalli a pensione:		
- cavalli da corsa	L.19.458.000	7
- cavalli da equitazione f	L.10.810.000	6
9. ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie)	ammontare del premio	10

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Aggiornamento degli importi della tabella allegata al D.M. Finanze 10/9/1992 - per il periodo d'imposta 1996 e 1997.

In vigore dal 19 maggio 1999

Per i periodi d'imposta 1996 e 1997 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle Finanze del 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze del 19 novembre 1992, sono aggiornati nella misura che segue:

	importo	coefficiente
1. AEROMOBILI		
1.1 Aerei da turismo		
- fino a 100 hp	L.334.109 x ora di volo	8
- da 101 a 150 hp	L.360.267 " " "	8
- da 151 a 200 hp	L.441.119 " " "	8
- da 201 a 250 hp	L.486.301 " " "	8
- da 251 a 300 hp	L.546.940 " " "	8
- da 301 a 450 hp	L.653.950 " " "	9
- da 451 a 600 hp	L.895.317 " " "	9
1.2 Elicotteri da turismo		
- fino a 150 hp	L.504.136 x ora di volo	9
- da 151 a 300 hp	L.689.620 " " "	9
1.3 Alianti e motoalianti	L.130.790 x ora di volo	7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore		
- fino a 50 hp	L.59.450 x ora di volo	7
- da 51 a 100 hp	L.83.230 " " "	7
- superiore a 100 hp	L.118.900 " " "	7
- Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario è ridotto del 30%.		
2. NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO		
2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela.		
- oltre 600 e fino a 900 cm	L.5.945 a c m	7
- oltre 900 e fino a 1.200 cm	L.5.350.500 piu' L.9.512 per ogni cm eccedente i 900	7
- oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	L.8.204.100 piu' L.14.268 per ogni cm eccedente i 1.200	7
- oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	L.12.484.500 piu' L.14.268 per ogni cm eccedente i 1.500	8
- oltre 1.800 cm	L.16.764.900 piu' L.16.646 per ogni cm eccedente i 1.800 e fL.11.890.000 per ogni unità di personale stagionale.	8
2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi		
- fino a 900 cm	L.4.756.000 piu' L. 33.292 per ogni cm eccedente i 600 piu'	5

	L.23.780 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura)	
- oltre 900 e fino a 1.200 cm	L.14.743.600 piu' L.16.052 per ogni cm eccedente i 900 piu'L.23.780 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura)	5
- oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	L.19.559.050 piu' L.47.560 per ogni cm eccedente i 1.200 piu'L.23.780 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura)	6
- oltre 1.400 cm	L.29.071.050 piu' L.47.560 per ogni cm eccedente i 1.400 piu'L.23.780 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura) e L.11.890.000 per ogni unita' di personale stagionale.	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t	L.107.010.000 piu' L.1.426.800 4 per ogni t eccedente le 50, piu' L.11.890.000 per ogni unita' di personale stagionale.	4
2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo eñ costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.		
- Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.		
3. AUTOVEICOLI		
3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:		
- fino a 12 HP	L.2.814.363	4
- da 13 a 15 HP	L.2.814.363 piu' L.278.226 per ogni HP eccedente i 12	5
- da 16 a 20 HP	L.3.650.230 piu' L.502.947 per	6

	ogni HP eccedente i 15	
- da 21 a 24 HP	L.6.164.965 piu' L.360.267 per ogni HP eccedente i 20	7
- oltre 24 HP	L.7.606.033 piu' L.317.463 per ogni HP eccedente i 24	8

3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:

- fino a 16 HP	L.5.394.493	5
- da 17 a 20 HP	L.5.394.493 piu' L.456.576 per ogni HP eccedente i 16	6
- oltre 20 HP	L.7.220.797 piu' L.476.789 per ogni HP eccedente i 20	7

- Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE

4.1 Campers e autocaravans

- fino a 19 HP	L.3.823.824	5
- da 20 a 22 HP	L.3.823.824 piu' L.184.295 per ogni HP eccedente i 19	5
- oltre 22 HP	L.4.376.709 piu' L.286.549 per ogni HP eccedente i 22	6

4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc

- da 251 a 350 cc	L.860.777	5
- da 351 a 500 cc	L.1.153.330	5
- oltre 500 cc	L.1.517.521	7

- Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. ROULOTTES L.1.307.900 5

6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE

6.1	Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna:	
	- fino a 120 mq	L.40.426 mq annue
	- oltre 120 mq	L.40.426 mq annue
6.2	Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:	
	- fino a 120 mq	L.33.292 mq annue

- oltre 120 mq	L.33.292 mq annue	5
6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:		
- fino a 120 mq	L.28.536 mq annue	4
- oltre 120 mq	L.28.536 mq annue	5
6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:		
- fino a 120 mq	valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
- oltre 120 mq	valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6
6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:		
	L.23.780 mq	8
6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:		
- principali	valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
- secondarie	valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4
6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:		
	l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6
6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:		
	L.5.945 mq per settimana di disponibilità	6
- La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art.13 della legge 27.7.1978, n.392.		
- Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.		
- Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.		
7. COLLABORATORI FAMILIARI		
- a tempo pieno conviventi	L.24.017.800 per ciascun collaboratore	4
- a tempo parziale o non conviventi	L.13.674 per ora lavorata	4
- Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.		
8. CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE		
8.1 Cavalli mantenuti in proprio:		
- cavalli da corsa	L.10.701.000	7
- cavalli da equitazione	L. 7.134.000	6
8.2 Cavalli a pensione:		
- cavalli da corsa	L.21.402.000	7
- cavalli da equitazione	L.11.890.000	6

9. ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO
(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle
contro infortuni e malattie)
ammontare del premio 10
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

[Torna al sommario](#)
